



## **OGGETTO: Congedo obbligatorio per i padri dipendenti - Prorogato per il 2021**

### **Premessa**

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all'art. 1, co. 363, lett. a) ha stabilito che le disposizioni relative al **congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti** – introdotte in via sperimentale dall'art. 4, co. 24, lett. a), della L. n. 92/2012 (cd. "Riforma Fornero") – si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti **nell'anno 2021**, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Inoltre, la menzionata legge ha:

- aumentato anche la durata del congedo obbligatorio - per l'anno 2021 – a **10 giorni** da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore;
- ampliato la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri **anche nel caso di morte perinatale del figlio**.

### **Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo**

La informiamo che la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all'art. 1, co. 363, lett. a) e b) ha comportato:

- **la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre**, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata L. n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell'anno 2021 (1° gennaio - 31 dicembre);

- **l'ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri**, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

**RICORDA.** Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti **nell'anno 2020**, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto **a soli 7 giorni di congedo obbligatorio**, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021.

- **Modalità di fruizione del congedo obbligatorio**

Per poter usufruire dei giorni di congedo, Le ricordiamo che il padre deve **comunicare in forma scritta al datore di lavoro** le date in cui intende fruirne, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Successivamente, il **datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito**, attraverso il flusso Uniemens.

**APPROFONDIMENTO.** Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una **dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante** per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.

L'Istituto provvederà alle **verifiche necessarie** per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i congedi **non possono essere frazionati ad ore**.

- **Fruizione di un ulteriore giorno in più per i congedi facoltativi**

Come Le abbiamo anticipato, la Legge di Bilancio 2021 ha altresì prorogato, per l'anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un **ulteriore giorno di congedo facoltativo**, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

**RICORDA.** La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, anche continuativo, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire dei giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo *post partum* della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Le facciamo presente che il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un **diritto derivato** da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall'attività lavorativa.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre **anche contemporaneamente all'astensione della madre.**

Le precisiamo, inoltre, che:

- il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque **entro il quinto mese dalla data di nascita** del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni);
- il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

#### **Fruizione del congedo in caso di morte perinatale del figlio**

L'art. 1, co. 25, della citata L. n. 178/2020 ha modificato l'art. 4, co. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, aggiungendo dopo le parole "nascita del figlio" le seguenti:

- *“, anche in caso di morte perinatale”.*

Pertanto, il primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: *“Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, **anche in caso di morte perinatale**, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di [...]”.*

**APPROFONDIMENTO.** Per **“periodo di morte perinatale”** generalmente si considera il periodo compreso tra l'inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, l'INPS si ritiene che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta **nei primi 10 giorni di vita del minore.**

Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre **entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio**, anche nel caso di:

- figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
- decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto **esclusi** i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

## Riepilogo

Alla luce di quanto appena illustrato, Le evidenziamo che:

- la durata del congedo obbligatorio per il padre è **aumentata, per l'anno 2021, a 10 giorni** (più uno di congedo facoltativo) da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, oppure nel caso di morte perinatale avvenuta nel periodo sopra indicato;
- **per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio** (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021.

**RICORDA.** Anche nei casi di **morte perinatale avvenuti nell'anno 2020**, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell'anno 2021, è riconosciuto il diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

### ESEMPI

- ↳ Nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo.
- ↳ Nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni

dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell'anno 2020).

↳ In caso di minore nato il 10 dicembre 2020:

- se il decesso è avvenuto il giorno 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;
- se il decesso è avvenuto il 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) il diritto alla tutela del padre non sussiste in quanto, essendo trascorsi dieci (o più) giorni dalla nascita compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale.

↳ In caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021:

- se il decesso è avvenuto tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l'ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi di cui trattasi;
- se il decesso è avvenuto tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo/affidatario in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.